



Emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a L'Aja con risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015

A.C. 4471

Dossier n° 610 - Schede di lettura
12 luglio 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	4471
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a L'Aja con risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	3
Date:	
trasmissione alla Camera:	5 maggio 2017
assegnazione:	16 maggio 2017
Commissione competente :	III Affari esteri
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia e V Bilancio

Contenuto dell'accordo

Il provvedimento reca la ratifica ed esecuzione dell'**emendamento soppressivo dell'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale**, emendamento adottato a L'Aja con Risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015.

La decisione di riesaminare l'articolo 124 era stata presa nel corso della sessione dell'Assemblea degli Stati Parte, tenutasi a New York nel dicembre 2014: a seguito del lavoro da parte del *Working Group* sugli Emendamenti del *Bureau* dell'Assemblea degli Stati Parte, la proposta di emendamento dell'articolo 124 è giunta allo stato di decisione in plenaria nel novembre dell'anno successivo.

La **Corte penale internazionale** è un tribunale chiamato a giudicare i responsabili di crimini particolarmente efferati, che riguardano la comunità internazionale nel suo insieme, come il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e il crimine di aggressione.

La Corte ha un proprio Statuto, stipulato a Roma il 17 luglio del 1998, che definisce in dettaglio la giurisdizione ed il funzionamento di questo tribunale. In particolare, lo Statuto costituisce lo strumento normativo primario per disciplinare le finalità, la struttura ed il funzionamento della Corte penale internazionale; esso individua i principi posti alla base dell'attività giurisdizionale in materia e disciplina le procedure di cooperazione tra la Corte e gli Stati ai fini dello svolgimento di atti di indagine sul territorio di uno Stato nonché il ruolo degli Stati nell'esecuzione delle pene irrogate dalla Corte

Lo Statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale, **entrato in vigore il 1° luglio 2002**, inserisce il genocidio (Art. 6), i crimini contro l'umanità (Art. 7) e i crimini di guerra (Art. 8) nella competenza della CPI. LA CPI è la prima giurisdizione penale sovranazionale indipendente, permanente e con competenza non retroattiva. A differenza dei due tribunali *ad hoc* istituiti negli anni Novanta (per la ex-Jugoslavia e per il Ruanda), la **Corte penale internazionale - ICC** (International Criminal Court) non è un organo delle Nazioni Unite, ma un soggetto autonomo, dotato di una propria personalità giuridica internazionale

La Corte è composta da 18 giudici, scelti tra persone in possesso dei requisiti di nomina ai più alti uffici giudiziari nei paesi di provenienza

L'[Assemblea degli Stati parti](#) è composta da un rappresentante per ciascun Paese membro e, oltre al potere di eleggere giudici e Procuratore, ha importanti compiti nell'amministrazione e nella gestione finanziaria della struttura. Essa ha poi anche una importante funzione nel procedimento di revisione dello Statuto, perché può approvare modifiche da sottoporre poi alla ratifica degli Stati membri

Come è noto, l'**Italia** ha ratificato l'atto fondatore di questa nuova giurisdizione internazionale con la [legge 232/1999](#). Il nostro è stato il primo Paese europeo a ratificare lo Statuto, mediante la [legge 12 luglio 1999, n. 232](#)

Le **norme di adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni recate dallo Statuto** - in assenza delle quali era impossibile cooperare con la Corte, ad esempio consegnandole gli autori (o i presunti autori) di gravi crimini internazionali che in Italia avessero cercato rifugio - sono state adottate dalla [legge n. 237 del 2012](#).

L'**articolo 124 dello Statuto di Roma** contiene una disposizione transitoria secondo la quale "uno Stato che diviene parte del presente Statuto può, nei sette anni successivi all'entrata in vigore dello Statuto nei suoi confronti, dichiarare di non accettare la competenza della Corte per quanto riguarda la categoria di reati di cui all'articolo 8 quando sia allegato che un reato è stato commesso sul suo territorio o da suoi cittadini. Tale dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento ...".

L'**articolo 8 dello Statuto di Roma** riguarda i "**crimini di guerra**" e contiene un elenco degli atti violativi del diritto internazionale che integrano tali fattispecie.

Con l'entrata in vigore dell'emendamento in esame, pertanto, precisa l'Analisi tecnico-normativa che correda il disegno di legge presentato al Senato (AS 2709, approvato dall'Assemblea il 4 maggio 2017), verrà meno la facoltà, per gli Stati che accedono allo Statuto, di sospendere per sette anni la giurisdizione della Corte per i crimini di guerra. Tale facoltà costituisce l'unica eccezione all'**inammissibilità dell'apposizione di riserve allo Statuto**, che è principio sancito dall'articolo 120 dello Statuto di Roma; di essa si sono avvalse soltanto Francia e Colombia.

La **clausola di "opt out" dell'articolo 124**, infatti, era stata inserita nel corso dei negoziati precedenti l'adozione dello Statuto di Roma, come disposizione di compromesso finalizzata a favorire un maggior numero di adesioni allo Statuto. La clausola è espressione delle preoccupazioni manifestate da diversi Stati, e in particolare dai membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, per l'assenza di previsioni che consentissero agli Stati di limitare la giurisdizione della Corte. Francia e Stati Uniti, in particolare, avevano lamentato l'assenza di garanzie nei confronti di possibili incriminazioni delle truppe impegnate all'estero in missioni di *peace keeping*.

Con l'eliminazione di tale disposizione dall'articolato dello Statuto di Roma, sottolinea la relazione illustrativa, l'Assemblea degli Stati Parte risponde all'obiettivo dell'integralità del testo fondatore della Corte Penale Internazionale, in quanto tutti gli atti previsti dallo Statuto e integranti una fattispecie criminosa saranno imputabili, senza possibili eccezioni rispetto ai crimini di guerra.

L'**emendamento in esame**, in conformità con quanto previsto dal paragrafo 4 dell'articolo 121 dello Statuto di Roma, entrerà in vigore nei confronti di tutti gli Stati parti un anno dopo che sette ottavi di tali Stati abbiano depositato i loro strumenti di ratifica o di accettazione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Alla data di oggi l'emendamento risulta **ratificato da cinque Paesi**, Finlandia, Norvegia, Slovacchia, Olanda e Portogallo, su **124 Stati parti dello Statuto di Roma**.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il **disegno di legge** di autorizzazione alla ratifica dell'emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a L'Aja con Risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015 si compone di **3 articoli** che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2) ed all'entrata in vigore, che è stabilita per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* (articolo 3).

Il provvedimento, presentato al Senato (AS 2709) ed approvato da quel ramo del Parlamento il 4 maggio 2017, è corredato di relazione illustrativa nella quale viene precisato, tra il resto, che l'intervento normativo per mezzo di legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto le modifiche dello Statuto di Roma devono avvenire tramite lo stesso strumento con il quale esso è stato recepito nell'ordinamento interno. Si tratta di un intervento - prosegue la relazione - per il quale non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa.

Nella relazione tecnica viene sottolineata la neutralità finanziaria del provvedimento e nella già ricordata Analisi tecnico normativa viene evidenziata la conformità del provvedimento all'art. 11 Cost. in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie di cui all'art. 117, secondo comma, lettere a) (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) ed l) (giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa), demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.